

SCHEMA DI CONTRATTO

PROGETTO SAI “Asylon: Cosenza la città dell’accoglienza”

Categoria ORDINARI n. 47 posti

DM 13 ottobre 2022 – n. 37847

cod. PROG-386-PR-3

Procedura Aperta, ai sensi dell'art. 60, co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (in seguito Codice) ed in esecuzione della Disposizione del Presidente n. 23 del 14/04/2022 di autorizzazione alla prosecuzione del Progetto SAI per il triennio 2023-2025, della Determinazione a contrarre n. 2022002203 del 02/12/2022 e Determinazione Dirigenziale n. 2022002323 del 20/12/2022 per l’individuazione di un Soggetto Attuatore del progetto “Asylon: Cosenza la città dell’accoglienza” aderente al Sistema di Protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (SAI) – n. 47 posti categoria ordinari per il triennio 2023-2025 cod. PROG-386-PR-3 finanziato con il D.M. 13/10/2022 prot. n. 37847

CPV 85311000-2 “Servizi di assistenza sociale con alloggio”

CIG: 952332613B - CUP: F89G22000570001

L'anno duemilaventi__, addì ____ del mese di _____, in Cosenza presso il Palazzo della Provincia di Cosenza sito in Piazza XV Marzo 1, presso il Settore Affari Generali

tra

La Provincia di Cosenza (di seguito denominata **Amministrazione**) rappresentata dall'Avv. Antonella Gentile, Dirigente del Settore Affari Generali, presso la cui sede e per la carica domiciliato e che agisce e stipula a nome e per conto e nell'esclusivo interesse della Provincia di Cosenza

e

_____ (di seguito denominato **Contraente**) _____

Premessa

A. con Determinazione a contrarre n. 2022002203 del 02/12/2022 e Determinazione Dirigenziale n. 2022002323 del 20/12/2022 la Provincia di Cosenza (di seguito denominata Amministrazione) ha indetto, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 (di seguito denominato Codice), una gara a procedura aperta per l'individuazione dell'ente attuatore del "Sistema di Accoglienza e Integrazione" (SAI), della Provincia di Cosenza, da aggiudicare per il triennio 2023-2025 secondo le modalità previste dall'art. 95 co. 7, D.Lgs. n. 50/2016, vale a dire con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base dei soli elementi qualitativi precisando che l'elemento relativo al costo assume la forma di un prezzo fisso determinato da quanto previsto nel Piano Finanziario Preventivo, di orizzonte annuale, allegato al Capitolato prestazionale;

B. il bando di gara è stato pubblicato su _____;

C. con verbale n. ____ del _____ la Commissione di gara ha definito la proposta di aggiudicazione della procedura di gara;

D. con Determinazione n. ____ del _____ è stata approvata la proposta di aggiudicazione, aggiudicando l'appalto in favore di _____;

E. la predetta aggiudicazione è stata comunicata, ai sensi dell'art. 76, co. 5 lett a) del Codice;

F. l'aggiudicatario dell'appalto (di seguito denominato Contraente) è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche di cui agli artt. 80 e 85, co. 5, del Codice;

G. è decorso il termine di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva, come previsto dall'art. 32 – comma 9 – del Codice;

oppure

l'Amministrazione procede all'affidamento del servizio in via d'urgenza all'aggiudicataria nei casi indicati dall'art. 32, co. 8, D.Lgs. n. 50/2016, sotto riserva di stipula del contratto.

H. il Contraente conviene che il contenuto del presente contratto e dei suoi allegati – ivi compreso il Capitolato prestazionale, l'offerta tecnica presentata in sede di gara - definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, il Contraente ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

I. il Contraente ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.

Sono a carico dell'impresa aggiudicataria, le spese di contratto, comprese quelle di bollo, registro e quelle propedeutiche, connesse e correlate alla stipula del contratto d'affidamento.

art. 1 - Norme regolatrici e definizioni

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del contratto il Capitolato prestazionale e l'offerta tecnica proposta in sede di gara, oltre che le risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura di gara.
3. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
 - a) dalle disposizioni del Codice e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
 - b) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
 - c) dalle Linee guida di attuazione del Codice, adottate dall'ANAC.
4. Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per l'Amministrazione, il Contraente rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
5. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dall'Amministrazione prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dal Contraente, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dal Contraente ed accettate dall'Amministrazione.
6. L'Amministrazione provvederà a comunicare al Casellario informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.

art. 2 – Oggetto

Oggetto del presente contratto è l'affidamento dei servizi di accoglienza integrata per favorire il perseguimento dell'autonomia individuale e supportare i percorsi di integrazione e di inclusione sociale di richiedenti asilo e rifugiati accolti nell'ambito del progetto SAI (Sistema di Accoglienza e Integrazione) della Provincia di Cosenza, ammesso a finanziamento per il triennio 2023-2025 per n. 47 posti categoria ordinari, attraverso strutture ubicate nel territorio del Comune di Cosenza e Rende.

Il servizio di accoglienza dovrà assicurare, in stretta sinergia con la Provincia di Cosenza, che resta il titolare del finanziamento, l'erogazione dei servizi indicati all'art. 4 co. 1 e all'art. 34 delle Linee Guida del Decreto del Ministero dell'Interno del 18 novembre 2019. I criteri, i parametri, i formulari e procedure stabilite dalle normative nazionali consistenti nei seguenti servizi minimi garantiti obbligatori:

- ⌚ Accoglienza materiale;
- ⌚ Mediazione linguistico-culturale;
- ⌚ Orientamento e accesso ai servizi sul territorio;
- ⌚ Insegnamento della lingua italiana e inserimento scolastico per minori;
- ⌚ Formazione, riqualificazione professionale;
- ⌚ Orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo;
- ⌚ Orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo
- ⌚ Orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale;
- ⌚ Orientamento e accompagnamento legale;
- ⌚ Tutela psico-socio-sanitaria.

Organizzazione, gestione ed erogazione dei servizi, degli interventi e attività previste nel progetto approvato dal Ministero dell'Interno per come da Piano Finanziario Preventivo. Inoltre, il soggetto partner dovrà supportare e assistere la Provincia, nella predisposizione della documentazione rendicontativa dei costi, reportistica e di documentazione delle attività, in forma elettronica e/o cartacea;

art. 3 – Modalità di svolgimento del servizio

I posti messi a disposizione dal progetto sono **47** posti categoria ordinari, accoglibili in unità abitative dislocate sul territorio provinciale per come di seguito indicato:

- a) n. _____ u.a. nella città di Cosenza;
- b) n. _____ u.a. nel Comune di Rende (CS).

La permanenza di ciascun ospite beneficiario viene regolata da appositi contratti di accoglienza oltre che dal regolamento interno, predisposti dal Contraente secondo lo schema contenuto nel manuale operativo predisposto dal Servizio Centrale ed adeguato in ordine ai servizi, alle attività ed alle modalità di gestione specifiche del progetto territoriale “Asylon: Cosenza la città dell’accoglienza”, sottoscritti dal Responsabile del Progetto per la Provincia, dal Rappresentante Legale del Contraente e/o dal responsabile di progetto, dal beneficiario e dal mediatore culturale/interprete laddove necessario.

Il richiedente protezione internazionale accolto nella rete SAI ha diritto all’accoglienza fino alla notifica della decisione della commissione territoriale dal momento della notifica del riconoscimento della protezione internazionale o della concessione della protezione umanitaria, il periodo di accoglienza previsto è di complessivi sei mesi. Qualora questi non fossero sufficienti al completamento del percorso di “accoglienza integrata” del beneficiario per il conseguimento degli obiettivi della rete SAI, è possibile procedere a una richiesta di proroga.

Le attività oggetto della presente convenzione verranno realizzate tenendo conto:

- delle indicazioni e delle procedure individuate dal Manuale operativo SPRAR;
- delle indicazioni e delle procedure individuate dal Manuale unico per la rendicontazione SPRAR;
- delle indicazioni e delle procedure individuate dalle “Linee guida” approvate con il DM 18/11/2019.

art. 4 - Obblighi ed adempimenti a carico del Contraente

1. Il Servizio, ivi inclusi i servizi connessi, dovrà essere prestato con le modalità e alle condizioni stabilite nel presente contratto e nel Capitolato medesimo, nonché nel rispetto degli indirizzi e delle direttive che saranno impartite dall’Amministrazione.
2. Il Contraente si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico del Contraente, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. Il Contraente non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell’Amministrazione.
3. Il Contraente si impegna, su richiesta dell’Amministrazione, ad apportare alle modalità di erogazione del servizio i correttivi necessari ad assicurarne una più efficiente esecuzione, senza che da ciò derivi alcun onere aggiuntivo per l’Amministrazione rispetto al compenso del servizio fissato nel presente contratto.
4. Il Contraente si obbliga a consentire all’Amministrazione, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
5. Sono a carico del Contraente, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento dell’oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.
6. Il Contraente si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

7. Il Contraente si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione, nonché a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

8. Il Contraente è tenuto a comunicare all'Amministrazione ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Amministrazione entro dieci giorni dall'intervenuta modifica.

9. Tutta la documentazione creata o predisposta dal Contraente nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte dell'Amministrazione.

10. In caso di inadempimento da parte del Contraente a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto.

art. 5 - Durata del Contratto

La durata del contratto decorre dalla data di stipula e fino al **31/12/2025** per come da D.M. 13/10/2022 prot. n. 37847.

Il contratto si intenderà risolto alla scadenza del termine stabilito, senza necessità di preventiva disdetta.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare la durata del servizio oltre i termini contrattuali previsti, ai sensi dell'art. 106 co. 11 del D.Lgs. n. 50/2016, nel caso di eventuale ammissione alla prosecuzione del progetto da parte del Ministero dell'Interno e comunque fino all'espletamento delle operazioni di eventuale nuova gara ferme restando le condizioni stabilite in sede di aggiudicazione.

art. 6. Importo contrattuale

Le risorse destinate al servizio in oggetto hanno un importo complessivo, finanziato dal Ministero dell'Interno con D.M. 13/10/2022 prot. n. 37847, pari ad € 773.690,50 per ogni annualità (IVA inclusa se dovuta). Non fanno parte del presente contratto le risorse di cui al Piano Finanziario Preventivo di cui alle voci:

a) B4 "Costi del revisore indipendente" € 7.400,00;

b) B6 "Costi connessi all'espletamento delle procedure di affidamento (RUP, DEC, registrazione atti, pubblicità) € 18.800,00;

Il valore oggetto del servizio è pari ad € 747.490,50 (IVA inclusa se dovuta).

L'importo globale del progetto ammesso a finanziamento, considerata come data iniziale il 01 gennaio 2023 e data di conclusione il 31/12/2025, è di € 2.242.471,50 (IVA inclusa se dovuta).

Il valore del contratto è puramente indicativo essendo dipendente dall'effettivo finanziamento da parte del Ministero e dalla durata effettiva dell'appalto, pertanto, l'importo di aggiudicazione non impegna l'Amministrazione in alcun modo, potendo la stessa, in rapporto al finanziamento del progetto da parte del Ministero dell'Interno, all'andamento del progetto stesso e a qualsiasi altra condizione, subire un incremento, un decremento o non essere realizzato.

In particolare si rinvia a quanto previsto dall'art. 28 delle Linee Guida allegate al DM 18/11/2019.

Ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016, le prestazioni di cui al presente contratto, in corso di esecuzione, potranno essere aumentate o diminuite da parte dell'Amministrazione per eventuali ulteriori esigenze, così come espressamente previste dal DM 18 novembre 2019, fino alla concorrenza di un quinto dell'importo complessivo netto contrattuale, fermo restando le condizioni di aggiudicazione, senza che l'Aggiudicatario possa vantare diritti, penalità, spese accessorie o qualsiasi altro onere.

art. 7 – Responsabilità civile

Il Contraente assume piena e diretta responsabilità gestionale nella realizzazione dei servizi affidati, impegnandosi ad eseguire la realizzazione del progetto nel rispetto delle prescrizioni del Capitolato prestazionale, di ogni normativa vigente in materia e di quanto specificamente indicato in sede di gara,

mediante autonoma organizzazione e sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilità. Il Contraente risponderà direttamente, penalmente e civilmente, dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, compresi i rischi di avvelenamento e di tossinfezione alimentare agli utenti, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte dell'Amministrazione, salvi gli interventi in favore dell'impresa da parte di società assicuratrici.

Per i rischi di Responsabilità civile verso terzi e verso i propri operatori, il Contraente ha stipulato polizze assicurative RCT/RCO per un periodo almeno pari alla durata dello stesso e per un massimale unico non inferiore ad € 3.000.000,00 e a copertura dei danni a terzi o che possano derivare agli operatori impiegati a qualsiasi titolo dal Contraente stesso o che questi possono causare agli utenti, ai loro beni, a tutela di eventuali azioni di rivalsa derivanti da danni o incidenti che si dovessero verificare durante lo svolgimento dei servizi e imputabili allo stesso, esonerando l'Amministrazione da ogni responsabilità a riguardo. Gli oneri che l'Amministrazione dovesse eventualmente sostenere a tale titolo verranno interamente addebitati al soggetto attuatore.

Restano ad esclusivo carico del Contraente gli importi dei danni rientranti nei limiti di eventuali scoperti e/o franchigie previste dalla suddetta polizza.

Detta polizza sarà inviata all'Amministrazione prima dell'inizio del servizio.

Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora il Contraente non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Il Contraente nell'ambito del principio generale di cooperazione, ha la responsabilità di segnalare all'Amministrazione ogni problema sorto nell'espletamento del servizio, con particolare riferimento a quanto possa riuscire di ostacolo al conseguimento delle finalità e degli obiettivi generali e specifici dello stesso.

art. 8 - Direttore dell'esecuzione del contratto

1. L'Amministrazione individua, il Direttore dell'esecuzione del contratto preposto alla vigilanza sull'esecuzione del servizio oggetto ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.
2. Salvo diverse disposizioni, l'Amministrazione, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti alle attività tecniche del contratto attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto.
3. Il Contraente indicherà il nominativo del Responsabile del servizio che interagirà con la committenza, in nome e per conto del Contraente medesimo, in ordine all'esecuzione del presente contratto.
4. Le eventuali modifiche/sostituzioni del Referente del servizio, causate da motivi di forza maggiore, dovranno essere comunicate preventivamente e tempestivamente al Direttore dell'esecuzione del contratto.

art. 9 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Contraente deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
2. Il Contraente si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Contraente si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Contraente anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

art. 10 - Obblighi di riservatezza

1. Il Contraente ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l'Amministrazione e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto. Tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. Il Contraente è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che il Contraente sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione.
5. Il Contraente potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Contraente stesso a gare e appalti.

art. 11 - Trattamento dei dati personali

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni previste dal Regolamento UE 2016/679 ("Regolamento generale sulla protezione dei dati") circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù degli art. da 15 a 22 della citata normativa.
2. L'Amministrazione tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché per fini di studio e statistici.
3. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. n. 196/2003.
4. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
5. Il Contraente si impegna a trattare i dati personali conferiti in linea con le istruzioni impartite dal titolare del trattamento e comunque conformemente alla normativa di cui sopra.
6. Il Contraente si obbliga a:
 - assicurare che i trattamenti siano svolti nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali ivi inclusi anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Amministrazione garante per la protezione dei dati personali (nel seguito "Garante");
 - eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti;

art. 12 - Responsabilità per infortuni e danni – Manleva

1. Il Contraente nell'esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Contraente quanto dell'Amministrazione e/o di terzi.
2. Esso si obbliga, altresì, a risarcire i danni arrecati da propri dipendenti, collaboratori o terzi dei quali si avvalga per l'espletamento delle attività del Contratto, alle persone e alle cose sia dell'Amministrazione sia di terzi.

3. Il Contraente si impegna espressamente a manlevare l'Amministrazione e a rifondere a quest'ultima quanto eventualmente da questo pagato a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità del Contraente stesso.

4. È esclusa ogni manleva da parte dell'Amministrazione in ordine ai danni e alle spese a carico del Contraente in conseguenza di azioni giudiziali o stragiudiziali di terzi nei suoi confronti a causa dell'esecuzione del servizio.

art. 13 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 ad € 3.000,00.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

art. 14 - Modalità di pagamento

Per le attività del servizio oggetto del presente contratto l'Amministrazione si impegna a corrispondere al Contraente la quota di contributo ministeriale annuale sulla base dei costi effettivamente sostenuti e rendicontati.

Per il mancato raggiungimento dell'importo contrattuale, da qualunque motivo causato, nulla è dovuto al Contraente a titolo di risarcimento, indennizzo o altra causa ed il Contraente non può sollevare eccezioni e pretendere indennità.

I finanziamenti saranno erogati nei tempi e nei modi stabiliti dall'avviso del Ministero ai soggetti selezionati, a seguito di presentazione di tutta la documentazione richiesta dallo stesso Ministero e degli idonei documenti giustificativi delle spese sostenute ed ammesse a rendicontazione secondo le regole stabilite dal Ministero dell'Interno.

L'importo del corrispettivo, nella disponibilità dell'Amministrazione, sarà effettuata a seguito di presentazione di una relazione illustrativa delle attività svolte e degli idonei documenti giustificativi delle spese sostenute in riferimento ai progetti/azioni/interventi che saranno finanziati e dopo verifica della corretta esecuzione dei servizi. Si specifica che l'importo erogato è comprensivo degli oneri in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

L'Amministrazione potrà trattenere dalle risorse da trasferire al Contraente le somme necessarie al pagamento delle eventuali penalità irrogate.

Il pagamento da parte dell'Amministrazione del corrispettivo per il servizio avviene a mezzo di disposizione di liquidazione, a seguito di presentazione di apposita fattura del Contraente, corredata di tutti gli indicatori definiti per poter verificare la congruità tecnica e contabile delle stesse.

L'Amministrazione provvederà alla liquidazione delle fatture entro 30 (trenta) giorni dalla loro accettazione. La fattura si intende accettata qualora sia stata verificata la regolarità del DURC (documento di regolarità contributiva) e la corretta esecuzione del servizio da parte del Contraente. La decorrenza dei termini di pagamento di cui sopra è quindi subordinata agli adempimenti e al superamento positivo delle verifiche tecniche ed alla sussistenza in genere dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento.

Il trasferimento delle risorse al Contraente, a fronte della realizzazione delle attività oggetto del presente Contratto, corrisponde all'importo indicato nel piano finanziario preventivo del progetto, ad eccezione delle spese previste per la figura del revisore indipendente la cui nomina fa capo all'Ente locale e per le figure del responsabile unico del procedimento e del direttore dell'esecuzione del contratto interne all'Ente, per come specificato all'art. 6 del presente Contratto.

Per il mancato raggiungimento dell'importo contrattuale, da qualunque motivo causato, nulla è dovuto all'aggiudicatario a titolo di risarcimento, indennizzo o altra causa e l'aggiudicatario non può sollevare eccezioni e pretendere indennità.

art. 15 - Cauzione definitiva

1. A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, il Contraente ha depositato idonea garanzia dell'importo di € _____ (in lettere _____), resa ai sensi dell'art. 103 del Codice, in favore dell'Amministrazione pari al 10% dell'importo posto a base di gara.

L'Amministrazione ha diritto di valersi della cauzione definitiva, nel limite dell'importo massimo garantito nei casi previsti al co. 2 del citato art. 103.

2. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto (36 mesi) e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Amministrazione, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

3. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'Amministrazione qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte del Contraente. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

4. L'Amministrazione ha diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle penali, nei casi di risoluzione del contratto e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui agli artt. 4 e 12 del presente contratto.

art. 16 - Penali e rilievi

La vigilanza sul corretto svolgimento degli obblighi contrattuali sarà svolta dall'Amministrazione attraverso il Responsabile del procedimento/DEC.

Le violazioni degli obblighi che fanno carico al soggetto attuatore comporterà l'applicazione delle seguenti penalità:

- € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo nella presentazione della rendicontazione rispetto alla tempistica indicata nelle vigenti disposizioni.
- € 300,00 in caso di presentazione della rendicontazione non conforme a quanto indicato nel Manuale unico di Rendicontazione SPRAR;
- € 2.000,00 per ogni mancato rispetto delle condizioni di accoglienza;
- € 500,00 per la mancata comunicazione dei nominativi degli operatori impiegati;
- € 300,00 per ogni sostituzione o variazione del personale indicato nell'offerta tecnica senza preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione.

Indipendentemente dall'applicazione della penalità il Contraente dovrà obbligatoriamente provvedere ad effettuare a regola d'arte le attività contestate.

Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di risolvere il contratto a seconda della gravità dell'inadempienza contestata, del danno subito e della ripetitività della mancanza.

Le penalità sono notificate all'impresa a mezzo di posta elettronica certificata restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.

Qualora le penali eccedano il 10% dell'importo contrattuale l'Amministrazione potrà avviare le procedure previste per la risoluzione del contratto.

La penale potrà essere decurtata dai corrispettivi ancora da pagare o dal deposito cauzionale in assenza o in capienza di corrispettivi.

art. 17 - Risoluzione

L'Amministrazione risolve il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. mediante PEC senza necessità di ulteriori adempimenti in tutti i casi previsti dall'art. 108, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016. L'Amministrazione risolve altresì il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. mediante PEC senza necessità di ulteriori adempimenti nei seguenti casi:

- a) mancato rispetto della L. n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- b) mancato rispetto delle norme del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165";
- c) subappalto o cessione anche parziale del contratto.

Ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 il contratto è altresì risolto ai sensi dell'art. 1456 c.c. mediante PEC, previa formale contestazione e assegnazione all'appaltatore dei termini previsti ai suddetti commi, nei seguenti casi:

- a) frode, grave negligenza nell'esecuzione dei servizi;
- b) ripetuta e grave contravvenzione o mancata rispondenza del servizio prestato agli obblighi e condizioni contrattuali;
- c) mancata sostituzione del personale non idoneo allo svolgimento del servizio o del personale colpevole di grave negligenza nell'effettuazione delle proprie mansioni;
- d) inadempienza accertata alle norme sulla prevenzione infortuni, sulle assicurazioni obbligatorie del personale, in materia retributiva, contributiva previdenziale, assistenziale, assicurativa e sanitaria per il personale dipendente o soci lavoratori di cooperative;
- e) interruzione non motivata o abbandono del servizio.

Il contratto è altresì risolto ai sensi dell'art. 1456 c.c. mediante PEC nei seguenti casi:

- qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. n. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse;

- grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;

- qualora nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.”.

In ogni caso il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di comunicazione al Contraente da parte dell'Amministrazione con PEC. La risoluzione del contratto non pregiudica, da parte dell'Amministrazione, il diritto di risarcimento per i danni subiti.

Per quanto non previsto dal presente articolo si applica l'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016. In caso di risoluzione del contratto o di fallimento del Contraente si applica l'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016.

art. 18 - Recesso

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico o per giusta causa, con congruo preavviso da notificarsi al Contraente tramite la posta elettronica certificata. In tal caso il Contraente avrà diritto al solo pagamento delle prestazioni

correttamente eseguite con la esclusione del riconoscimento di ogni eventuale ulteriore onere a qualsiasi titolo richiesto senza che possano essere cantate ulteriori pretese.

L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto nelle ipotesi previste dalla legge.

art. 19 - Divieto di cessione del contratto - Cessione del credito

1. Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106 co. 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto al Contraente di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice.
2. Il Contraente può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 106 co. 13 del Codice.
3. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Amministrazione. Si applicano le disposizioni di cui alla L. n. 52/1991. E' fatto, altresì, divieto al Contraente di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
4. Il Contraente, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG n. 952332613B al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti al Contraente, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati del Contraente medesimo, riportando il CIG.
5. In caso di inosservanza da parte del Contraente agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

art. 20 - Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

1. L'Amministrazione, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del presente contratto, può imporre al Contraente l'esecuzione alle stesse condizioni del medesimo. In caso di riduzione, il corrispettivo subirà una proporzionale diminuzione a decorrere dalla data indicata nella relativa comunicazione. In entrambi i casi, il Contraente non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
2. Le modifiche e le varianti sono regolate dall'art. 106 del Codice.
3. Il Contraente espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'Amministrazione, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.
4. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal Contraente se non sia stata approvata dall'Amministrazione.

art. 21 - Foro di competenza

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra l'Amministrazione e il Contraente, anche in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità ed esistenza del contratto o, comunque, a questo connesse è competente, in via esclusiva, il Foro di Cosenza.

art. 22 - Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali

1. Il contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa.
2. Sono a carico del Contraente tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di bollo e registrazione in caso d'uso ed ogni altro onere tributario, se e in quanto dovuti.
3. Le Parti di questo atto consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi della legge vigente; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini e formalità dipendenti dal presente atto ed effetti fiscali connessi.

art. 23 - Elezione di domicilio e comunicazioni

1. Ai fini del contratto le Parti eleggono i loro domicili legali rispettivamente:
 - Sede istituzionale/legale/amministrativa: Piazza XV Marzo, 1 – 87100 Cosenza

C.F. 80003710789 – Tel. 0984 814322

posta certificata: protocollo@pec.provincia.cs..it

Sito web: www.provincia.cs.it

- (Operatore Economico)

Sede istituzionale/legale/amministrativa: _____

C.F. _____ - P.IVA _____

tel. _____

PEC: _____

2. Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi del contratto, salvo ove non sia diversamente previsto, dovrà essere effettuata, ai sopra evidenziati indirizzi, per iscritto e trasmessa a mezzo PEC o altro mezzo che renda documentabile il ricevimento della comunicazione.

3. Le comunicazioni si intenderanno ricevute alla data risultante dalla ricevuta di trasmissione (se effettuate tramite PEC) o nel momento in cui perverranno all'indirizzo del destinatario se effettuate con altro mezzo.

4. Le Parti accettano espressamente che, nelle ipotesi in cui ciò sia espressamente previsto nel Contratto o nel Capitolato prestazionale, le comunicazioni possono intervenire mediante posta elettronica.

5. Ogni variazione nel domicilio eletto dovrà essere comunicata all'altra parte per iscritto, mediante PEC entro 10 (dieci) giorni dall'intervenuta modifica.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Contraente

L'Amministrazione
